

# Messaggio 1674

## Concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Ci permettiamo presentarvi un disegno di decreto legislativo concernente la adesione al Concordato intercantonale sull'arbitrato.

Per la conclusione di Concordati intercantionali in materia processuale é necessaria l' approvazione del Consiglio federale (CF art. 7 cpv. 2), che qui é stata data il 27 agosto 1969. In sede cantonale, trattandosi di materia legislativa, la competenza di stipulare l' adesione allo stesso spetta al Gran Consiglio.

I motivi per i quali vi proponiamo l' adesione sono i seguenti:

1. L' arbitrato é una giurisdizione privata, istituita dalle parti, allo scopo di dirimere le loro liti, presenti (compromesso) o future (clausola compromissoria), senza ricorrere al tribunale statale che sarebbe competente. Se il convenuto ha domicilio nel Cantone e se il lodo é stato emanato giusta le disposizioni del CPC non si pongono problemi circa la sua esecutività nel Cantone, una volta che esso é cresciuto in giudicato: infatti in virtù dell' art. 537 a) CPC il lodo é esecutivo come una sentenza.

La questione dell' esecutività sorge invece quando l' esecuzione debba esser richiesta in un altro Cantone. L' art. 61 CF garantisce l' esecuzione di sentenze civili cresciute in giudicato emanate nel territorio della Confederazione (entro determinati limiti, quali la competenza del Tribunale giudicante e la regolare citazione del convenuto: Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 2 ed. pag. 598 e << Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz >>, pagina 88).

La giurisprudenza riconosce anche l' esecutività dei lodi: é tuttavia necessario a questo fine anzitutto che esso sia equiparato dal Cantone, nel quale venne emesso, ad una sentenza; in più, la giurisprudenza del Tribunale federale richiede che il tribunale arbitrale debba garantire un giudizio indipendente e quindi l' eguaglianza delle parti (STF 81, I, 327). Le relative eccezioni possono esser sollevate ancora in sede di procedimento esecutivo, anche se esse non furono fatte valere nel procedimento avanti gli arbitri (STF 78, I, 112 e Guldener: Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, pag. 84 segg.).

In materia di rigetto d' opposizione, l' art. 81 cpv. 2 LEF garantisce, come noto, l' esecuzione di sentenze emanate in Cantoni diversi da quello nel quale la domanda di rigetto viene proposta. Circa i giudizi arbitrali quali titolo di rigetto, la prassi ha confermato norme analoghe a quelle testé accennate. Il Tribunale federale testualmente così si esprime:

<< E' essenziale che in forza della sua composizione, il Tribunale possa statuire in piena indipendenza e che tra le parti sia mantenuta una uguaglianza perfetta >> (STF 78, I, 112, n. 3).

L' esecutività intercantonale di un lodo é ovviamente di particolare rilievo economico, quando l' arbitrato é stabilito da associazioni professionali o simili (cfr. la giurisprudenza citata).

2. Uno degli scopi che si prefigge il Concordato sull' arbitrato é appunto di garantirne la più facile esecutività intercantonale. Le questioni complicate accennate sopra non si porranno più nel territorio dei Cantoni concordatari, poiché basterà un giudizio del tribunale cantonalmente competente, che dichiari esecutivo il lodo giudizio per il quale sarà necessaria soltanto la prova che contro il lato non é stato proposto tempestivamente un ricorso per nullità, che ad un eventuale ricorso non sia stato attribuito effetto sospensivo, o che infine il gravame sia caduto, ritenuto naturalmente che si tratti di materia che possa costituire oggetto di arbitrato (art. 44). L' esecutività dipenderà quindi in sostanza da presupposti di natura meramente formale, ciò che faciliterà l' uso di questo importante istituto rivolto alla composizione delle liti. L' accettazione del Concordato da parte del nostro Cantone si spiegherà quindi a favore della sicurezza del diritto, particolarmente nei rapporti economici e commerciali.

3. Ma non soltanto per quel che concerne i rapporti intercantionali il Concordato merita l'adesione da parte del nostro Cantone; con la sua accettazione, le sue disposizioni diventano diritto interno cantonale (art. 46).

Queste disposizioni sono più complete che non le disposizioni del Codice (e del progetto di un nuovo CPC). Basta a questo fine richiamarne alcune che nel Codice mancano, sono incomplete o non esplicite oppure che per un migliore uso dell'istituto dovrebbero esser riformate.

Adduciamo le disposizioni circa la sede (art. 2), quelle circa il giudizio in materia di incompetenza (art. 8), la designazione degli arbitri ad opera delle parti e dell'Autorità giudiziaria (art. 11 e 12), la litispendenza (art. 13), la ritardata giustizia (art. 17), la ricusa in caso di influsso preponderante di una parte sulla designazione degli arbitri (art. 19), l'uguaglianza delle parti (articolo 25), le provvisori (art. 26), i motivi di un ricorso per nullità (art. 36), il rinvio al tribunale arbitrale da parte del tribunale ordinario in caso di ricorso per nullità (art. 39, 40 cpv. 4), o per revisione (art. 43 cpv. 1).

4. L'accettazione del Concordato può costituire anche una migliore premessa per render esecutivi gli arbitrati nei rapporti internazionali (circa tale questione cfr. Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht, pag. 161 segg.). A quanto consta dai motivi elaborati dalla Commissione speciale, che ha preparato il progetto del Concordato, l'adozione di norme comuni in Svizzera in questa materia ne faciliterà l'esecuzione nel campo internazionale, in particolare anche con riguardo alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958, cui la Svizzera ha aderito nel 1965 (cfr. RU 1965 pag. 791 segg.).

5. L'art. 45 del Concordato prevede disposizioni di attuazione di competenza cantonale. Anzitutto è necessario stabilire l'Autorità competente per giudicare circa i procedimenti specifici previsti dall'art. 3. Secondo tale disposto il tribunale civile superiore del Cantone è l'Autorità giudiziaria competente per giudicare noi procedimenti previsti dall'art. 3 medesimo, competenza che potrebbe anche esser modificata dai Cantoni (art. 45 cpv. 2), ciò che non riteniamo opportuno di proporre infatti l'ordinamento del Concordato inteso ad una liquidazione semplice e sollecita di questi procedimenti particolari, i quali, come si vedrà sono di natura sostanzialmente incidentale, è contrario al doppio grado di giurisdizione in queste materie devolute al giudice ordinario. Allo scopo tuttavia di render sollecita questa procedura riteniamo che tutta l'istruttoria, e quindi anche l'eventuale assunzione delle prove, debba esser demandata ad un giudice delegato.

6. Nell'ipotesi di un'adozione del Concordato, indipendentemente dall'entrata in vigore del nuovo CPC o eventualmente anche precedentemente a quest'ultima, ipotesi che dev'esser pur presa in considerazione, si pongono due questioni: quella del procedimento giudiziario applicabile ai casi previsti dall'art. 3 e quella del diritto transitorio.

a) L'art. 45 del Concordato lascia ai Cantoni di stabilire i procedimenti di natura giudiziaria, previsti dall'art. 3, procedimenti che possono esser necessari per rendere efficaci gli arbitrati, oppure per eventualmente contestare gli stessi. Tali procedimenti devono essere rapidi e, allo stesso tempo, garantire nel modo migliore i diritti delle parti. Escluso come troppo macchinoso e lungo il procedimento ordinario, si può scegliere per la maggior parte dei casi tra quello di Camera di consiglio, quello incidentale e forse anche quello accelerato in materia di E.F. (che nel progetto di un nuovo CPC verrà inserito nel testo stesso della legge). Riteniamo di optare per il procedimento incidentale, poiché lo stesso, meglio che non quello di Camera di consiglio, fissa i rispettivi diritti processuali delle parti ed è più adatto a questa materia sostanzialmente contenziosa di natura civile, il procedimento accelerato, che avrebbe il vantaggio di costituire un corpo a se stante di disposizioni e che racchiude in breve spazio tutte le norme procedurali applicabili, è però meno indicato, perché trovasi al di fuori del CPC. L'importanza e la rilevanza anche economica delle questioni sulla cui soluzione influiscono i procedimenti applicabili in base all'art. 3 del Concordato, giustificano dunque il procedimento incidentale per i casi di nomina degli arbitri (art. 3 a, 12), della proroga del loro mandato (art. 3 c ;16) e dell'assunzione di prove (art. 3 d, 27 cpv. 2). Tale procedimento infatti scritto, permette l'assunzione delle necessarie prove ed è inoltre semplice.

La medesima conclusione vale per i rimedi di diritto (ricorsi per nullità e per revisione, art. 3 f, 36, 43). Da osservare che il rimedio, che il Concordato denomina "revisione", corrisponde in sostanza alla restituzione in intero contro le sentenze del nostro CPC, la quale, secondo quest'ultimo è esperibile anche in materia di arbitrati (CPC art. 444, n. 5), e che deve allora esser formulato mediante azione di nullità. Diversamente però dal CPC (art. 446) il nuovo diritto prevede che se l'Autorità giudiziaria accoglie il ricorso per nullità o la domanda di revisione, la questione ritorna agli arbitri per un nuovo

giudizio, e questo per il principio della preminenza della competenza arbitrale (art. 39, 40 cpv. 4, 43): in questi casi secondo il diritto del Concordato, l' Autorità giudiziaria pronuncia quindi soltanto in via incidentale e non, come secondo di nostro diritto (art. 446 \_), anche nel merito. Per questo motivo, in sede di Concordato, la procedura incidentale é giustificata anche per i rimedi di diritto.

Restano le fattispecie di cui all' art. 3 b (cfr. anche art. 18 - 23, decisione sulla revoca, ricusa e sostituzione degli arbitri), all' art 3 e (art. 35 cpv. 1 e 4, deposito del lodo) e all' art. 3 g (art. 44 cpv. 1, dichiarazione di esecutività).

Giusta il disposto esplicito dell' art. 45 cpv. 1 del Concordato la procedura applicabile ai casi della lettera b dell' art. 3 é la procedura sommaria. Per definizione un tale procedimento é abbreviato, in quanto limita i mezzi di attacco e di difesa ed ammette le prove soltanto in quanto il corso di causa non ne venga ritardato (cfr. Guldener Zivilprozessrecht pag. 476). Un tale procedimento deve quindi concludersi entro termini brevissimi (cfr. per il diritto federale LEF art. 84, 171, 189 ecc.). La limitazione dei mezzi di attacco e di difesa é prevista appunto in relazione al termine breve, entro il quale deve esser emanato il giudizio. Data l' importanza delle questioni litigiose cui si riferisce la lettera b dell' art. 3, riteniamo che anche qui debba esser applicato il procedimento incidentale e cioé un procedimento con scambio di allegati scritti, e non invece quello sommario previsto dalla legge di attuazione della LEF, poiché lo stesso non prevede una risposta scritta (art. 17 cpv. 1).

Con le seguenti limitazioni tuttavia, allo scopo di render rapido il procedimento:

- i singoli atti processuali devono seguirsi entro 10 giorni al massimo;
- le prove scritte e le eventuali perizie di parte devono esser prodotte con la petizione e con la risposta;
- dopo lo scambio della petizione e della risposta é fissata un' udienza per la discussione;
- se devono esser assunte altre prove, vien fissata un' ulteriore udienza per la discussione e per la loro assunzione;
- il giudizio deve esser emanato entro 10 giorni dall' ultima udienza;
- in caso di contumacia, la Camera giudica sugli atti.

Solo con queste modificazioni il procedimento rimane entro l' ambito dei procedimenti sommari ed é così conforme all' art. 45 cpv. 1 del Concordato. La risposta scritta non é in sé in contrasto con l' istituto del procedimento sommario; anche il CPC bernese la prevede, almeno in via facoltativa (articolo 308).

Per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 3 g) basta il procedimento non contenzioso (art. 534 CPC) e così pure per il deposito e la notifica del lodo alle parti (art. 3 e).

b) Per quel che concerne il diritto transitorio, nell' ipotesi di un' entrata in vigore indipendentemente dal nuovo CPC. sono necessarie delle disposizioni che si riferiscono ai procedimenti che sono già stati iniziati. A questo proposito é da osservare che, come accennato, l' art. 46 prevede l' abrogazione delle disposizioni vigenti ® dall' entrata in vigore del Concordato ; tuttavia questo non significa che siano escluse disposizioni transitorie (ciò che del resto, sarebbe anche assurdo). Il Concordato contiene infatti il nuovo ordinamento circa l' arbitrato, ma logicamente rimette ai Cantoni la sua accettazione e quindi anche le disposizioni che concernono la sua entrata in vigore. Nulla si oppone quindi all' inserimento nel DL che vi proponiamo, di un disposto che concerne il diritto transitorio.

Riteniamo che le nuove norme debbano applicarsi unicamente ai procedimenti arbitrali iniziati dopo l' entrata in vigore del Concordato e non possono valere per quelli già iniziati, e che i rimedi di diritto previsti dal Concordato non possano essere introdotti nei confronti di lodi già pronunciati: infatti i gravami previsti dal Concordato (ricorsi per nullità e per revisione, art. 36 42) si riferiscono, in parte almeno, a norme nuove relative ai procedimenti di primo grado; prevedere quindi che questi gravami possano essere presentati anche contro i lodi emanati secondo il diritto precedente, avrebbe facilmente per conseguenza un abuso del diritto a ricorrere e l' annullamento di molti giudizi arbitrali che erano stati correttamente emanati in conformità al diritto allora in vigore.

7. Al n. 6 del presente messaggio era stata fatta l' ipotesi che il Concordato venisse adottato indipendentemente dall' entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile, che ancora nel corso dell' anno verrà proposto alla vostra approvazione, oppure che, eventualmente, l' adozione del Concordato precedesse quella del CPC. Il disegno legislativo che annettiamo é appunto formulato in vista di questa ipotesi.

Per il caso invece che codesto Gran Consiglio stabilisca che i due ordinamenti debbano entrare in vigore contemporaneamente, si pone il problema del reciproco loro adattamento. A questo proposito é da osservare che il titolo concernente l' arbitrato del progetto di CPC dovrà allora cadere poiché l' art. 46 del Concordato, cui si é accennato

sopra, dispone che il diritto del Concordato diventa diritto interno cantonale.

D'altra parte, dovranno cadere pure le disposizioni procedurali del testo di disegno legislativo qui annesso, e cioè in particolare quelle dell' art. 3, poiché le stesse diverranno superflue. Il testo del progetto del CPC contiene infatti un titolo che comprende la procedura sommaria quella accelerata e quella in Camera di Consiglio, procedure che potranno facilmente essere applicate a quei procedimenti dell' art. 3 del Concordato, che sono di competenza cantonale. Basteranno a questo fine pochi articoli che la Commissione si propone di inserire nel testo del CPC. Per raggiungere l' adattamento reciproco dei due ordinamenti, è quindi opportuno che il presente messaggio vi sia proposto prima della nuova legge processuale, affinché, una volta adottato il Concordato, al CPC possano in seguito esser apportate le modifiche qui accennate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del nostro migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il presidente, F. Ghisletta  
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di  
**DECRETO LEGISLATIVO**

concernente l' adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sull'arbitrato (del..... )

**Il Gran Consiglio  
della repubblica e CantoneTicino**

- richiamati;
- l' art. 7 della Costituzione federale
- il progetto di concordato sull' arbitrato;
- il decreto del Consiglio federale del 27 agosto 1969 che approva il Concordato;

- visto il messaggio 24 agosto 1970 n. 1674 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1**

E' data adesione al Concordato sull' arbitrato, riportato qui di seguito.

**Art. 2**

La Camera civile di appello è l' Autorità giudiziaria competente per giudicare nei casi previsti dall' art. 3 del Concordato.

2 L' istruttoria dei procedimenti previsti da questo articolo può esser affidata ad un giudice delegato.

3 I giudizi in questa materia sono inappellabili.

**Art. 3**

1 Il procedimento incidentale (CPC art. 105-110) é applicabile alla nomina degli arbitri (art. 3 a, 12); alla proroga del loro mandato (art. 3 c, 16 cpv. 2); all' assunzione delle prove (art. 3 d, 27 cpv. 2); ai ricorsi per nullità ed alle domande di revisione (art. 3f, 36-43).

2 Alla ricusa, alla revoca ed alla sostituzione degli arbitri (art. 3b, 21 cpv. 1 22 cpv. 2, 23 cpv. 2, 3) si applica la medesima procedura, con le seguenti modifiche:

a) i termini sono ridotti a 10 giorni;

b) le parti devono indicare le prove con la petizione, rispettivamente con la risposta; i documenti e le perizie di parte devono esservi annesse;

c) il giudice fissa un' udienza, al termine della quale, se non occorre assumere altre prove, le parti procedono alla discussione. In caso diverso vien fissata un' ulteriore udienza per la loro assunzione e per la discussione;

d) il giudizio dev' esser emanato entro 10 giorni a partire dall' ultima udienza;

e) in caso di omissione della risposta o di mancata comparsa ad un' udienza, il giudice giudica sugli atti, sentita la parte

presente.

Il procedimento non contenzioso (CPC art. 534) é applicabile ai procedimenti previsti dall' art. 3 e, g del Concordato.

#### **Art. 4**

E' abrogato il titolo VI del Codice di procedura civile.

#### **Art. 5**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto é pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

#### **Art. 6**

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore del Concordato ed emana le necessarie disposizioni esecutive. Il Concordato si applica ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

#### **Allegato**

##### **CONCORDATO SULL' ARBITRATO**

- accettato dalla Conferenza dei direttori dei Dicasteri cantonali di giustizia il 27 marzo 1969

- approvato dal Consiglio federale il 27 agosto 1969

### **Capo primo - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### Campo di applicazione

1 Il Concordato si applica ad ogni procedimento davanti a un tribunale arbitrale con sede in un Cantone concordatario.

2 Rimane riservata l' applicazione dei regolamenti d' arbitrato di enti pubblici o privati come pure quella dei patti d' arbitrato quando questi non derogano a disposizioni imperative del Concordato.

3 Sono imperative le seguenti disposizioni del Concordato: articoli 2 capo versi 2 e 3 4 a 9, 12, 13, 18 a 21,22 capoverso 2, 25 a 29, 31 capoverso 1, 33 capo versi 1 lettere a-f 2 e 3, 36 a 46.

#### **Art. 2**

##### Sede del tribunale arbitrale

1 Il luogo dove ha sede il tribunale arbitrale é pattuito dalle parti o stabilito dall' organo da esse designato, altrimenti é deciso dagli arbitri.

2 Se le parti, l' organo da esse designato o gli arbitri non l' abbiano definita, la sede é nel foro del tribunale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza d' arbitrato.

3 Se più tribunali sono competenti in virtù del capoverso precedente, il tribunale arbitrale ha sede nel foro della prima Autorità giudiziaria adita in applicazione dell' articolo 3.

#### **Art. 3**

##### Autorità giudiziaria competente nella sede del tribunale arbitrale

Riservato l' articolo 45 capoverso 2, il tribunale superiore della giurisdizione civile ordinaria del Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale é l' Autorità giudiziaria competente per:

a) nominare gli arbitri quando non siano stati prescelti dalle parti o dall' organo da esse designato;

b) decidere sulla ricusazione e la revocazione degli arbitri e provvedere alla loro sostituzione;

c) prorogare il mandato degli arbitri;

d) concorrere, a richiesta del tribunale arbitrale, all' assunzione delle prove;

e) ricevere in deposito il lodo e notificarlo alle parti;

f) deliberare sui ricorsi per nullità e sulle domande di revisione;

g) certificare la forza esecutiva del lodo.

## Capo secondo - PATTO D'ARBITRATO

### Art. 4

#### Compromesso e clausola compromissoria

- 1 Il patto d' arbitrato é concluso nella forma di un compromesso o di una clausola compromissoria.
- 2 Con il compromesso le parti deferiscono a un tribunale arbitrale una controversia esistente fra le parti.
- 3 La clausola compromissoria concerne soltanto controversie future che possono sorgere da un determinato rapporto giuridico.

### Art. 5

#### Oggetto dell'arbitrato

L' arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa dipendente dalla libera disposizione delle parti, salvo che una pubblica Autorità giudiziaria ritenga la competenza esclusiva per giudicare nel merito in virtù di una disposizione imperativa della legge.

### Art. 6

#### Forma

- 1 Il patto d' arbitrato richiede la forma scritta.
- 3 Esso può risultare da una dichiarazione scritta d' adesione a una persona giuridica, se detta dichiarazione si riferisce espressamente alla clausola compromissoria contenuta negli statuti o in un conseguente regolamento.

### Art. 7

#### Ammissione di giuristi

Sono nulle le disposizioni di una clausola compromissoria che vietano di far capo a giuristi in un procedimento arbitrale, come arbitri, segretari o rappresentanti delle parti.

### Art. 8

#### Competenza del tribunale arbitrale

- 1 Se la validità del patto d' arbitrato o il suo contenuto e la sua portata sono impugnati davanti al tribunale arbitrale, quest' ultimo giudica sulla sua competenza per mezzo di una decisione incidentale o finale.
- 2 L' eccezione d' incompetenza del tribunale arbitrale deve essere mossa prima dell' entrata nel merito della causa.

### Art. 9

#### Ricorso quanto alla competenza

La decisione incidentale con la quale il tribunale arbitrale si dichiara competente o incompetente é soggetta al ricorso per nullità dell' art. 36 lettera b).

## Capo terzo - DESIGNAZIONE E NOMINA DEGLI ARBITRI - DURATA DEL MANDATO - LITISPENDENZA

### Art. 10

#### Numero degli arbitri

- 1 Il tribunale arbitrale consta di 3 membri, salvo che le parti abbiano convenuto di un altro numero dispari, segnatamente di un arbitro unico.
- 2 Le parti possono tuttavia convenire di un numero pari di arbitri anche senza procedere alla designazione di un arbitro capo.

### Art. 11

#### Designazione ad opera delle parti

- 1 Le parti possono convenire dell' arbitro o degli arbitri nel patto d' arbitrato o in un accordo successivo. Esse possono anche affidarne la designazione a un organo di loro scelta.
- 2 Se un arbitro non é designato nominatamente bensì soltanto in considerazione di un ufficio, la designazione riguarda il titolare dell' ufficio al momento dell' accettazione del mandato arbitrale.
- 3 In mancanza di un accordo o di una designazione conformemente al capoverso 1, ciascuna parte designa un ugual numero di arbitri; quest' ultimi, all' unanimità, eleggono un nuovo arbitro come capo.
- 4 Ove gli arbitri siano in numero pari, le parti stabiliscono di comune intesa se il tribunale arbitrale decide all' unanimità o a maggioranza qualificata o se invece, in caso di parità di voti, decide il voto dell' arbitro capo.

## **Art. 12**

### Nomina ad opera dell' Autorità giudiziaria

Se le parti non possono convenire sulla designazione dell' arbitro unico o se una di esse non provvede alla designazione che le compete o se gli arbitri non convengono sulla scelta dell' arbitro capo, l' Autorità giudiziaria prevista nell' art. 3, a richiesta di una parte, procede alla nomina suddetta salvo che il patto d' arbitrato preveda un altro organo di designazione.

## **Art. 13**

### Litispendenza

1 Il procedimento arbitrale é pendente:

- a) a contare dal momento in cui una parte adisce l' arbitro o gli arbitri designati in una clausola compromissoria;
- b) a contare dal momento in cui una parte apre il procedimento di designazione degli arbitri previsto nella clausola compromissoria, ove in quest' ultima non siano già designati;
- c) a contare dal momento in cui una parte si rivolge, per la nomina degli arbitri, all' Autorità giudiziaria competente in virtù dell' articolo 3, ove la clausola compromissoria non disciplini il procedimento di designazione;
- d) in mancanza di una clausola compromissoria, a contare dalla firma del compromesso.

2 Se il regolamento arbitrale riconosciuto dalle parti o il patto d' arbitrato prevede una procedura conciliativa, procedimento arbitrale é aperto a contare dall' inizio di quest' ultima.

## **Art. 14**

### Accettazione del mandato da parte degli arbitri

1 Gli arbitri devono confermare l' accettazione del mandato.

2 Il tribunale arbitrale é costituito soltanto quando tutti gli arbitri dichiarano di aver accettato di occuparsi della controversia loro rimessa.

## **Art. 15**

### Segretario

1 Per consenso delle parti il tribunale arbitrale può designare un segretario.

2 Gli articoli 18 a 20 sono applicabili alla ricsuzione del segretario.

## **Art. 16**

### Durata del mandato

1 Nel patto d' arbitrato o in un accordo successivo le parti possono limitare la durata del mandato del tribunale arbitrale.

2 In tal caso, previo accordo delle parti o a richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, la durata del mandato può essere prorogata, ogni volta per un determinato periodo di tempo, mediante decisione dell' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3.

3 Se una parte formula tale richiesta, l' altra deve essere udita.

## **Art. 17**

### Ritardata giustizia

Le parti possono sempre interporre ricorso all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, per ritardata giustizia del tribunale arbitrale.

## **Capo quarto - RICUSAZIONE, REVOCAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI**

## **Art. 18**

### Ricsuzione degli arbitri

1 Le parti possono ricsuare gli arbitri per le cause di astensione obbligatoria e di ricsuzione facoltativa dei giudici federali previste nella legge federale sulla organizzazione giudiziaria, come pure per le cause previste nel patto d' arbitrato o in un regolamento d' arbitrato da esse riconosciuto.

2 Può essere inoltre ricsuato l' arbitro che sia privo dell' esercizio dei diritti civili o che abbia scontato una pena privativa della Libertà per un crimine o un delitto infamante.

3 Una parte può ricsuare un arbitro di sua designazione soltanto per una causa posteriore al presceglimento, salvo che essa renda plausibile l' ignoranza della causa di ricsuzione.

#### **Art. 19**

##### Ricusazione del tribunale arbitrale

- 1 Il tribunale arbitrale può essere ricusato ove una parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione dei membri.
- 2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo il procedimento previsto nell' articolo 11.
- 3 Qualsiasi membro del tribunale arbitrale ricusato può essere nuovamente designato arbitro ad opera delle parti.

#### **Art. 20**

##### Termine

La domanda di ricusazione deve essere presentata all' inizio del procedimento o non appena la causa della ricusazione sia giunta a notizia del richiedente.

#### **Art. 21**

##### Contestazione

- 1 In caso di contestazione, l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 pronuncia sulla ricusazione.
- 2 Le parti sono ammesse all' assunzione delle prove.

#### **Art. 22**

##### Revocazione

- 1 Ciascun arbitro può essere revocato per accordo scritto delle parti.
- 2 A richiesta di una parte, l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 può destituire un arbitro per motivi gravi.

#### **Art. 23**

##### Sostituzione

- 1 In caso di morte, revocazione, ricusazione o dimissioni, la sostituzione di un arbitro avviene secondo il procedimento seguito per la sua designazione o la sua nomina.
- 2 Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è nominato dall' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3, salvo che il patto d' arbitrato, per il suo contenuto, debba essere considerato caduco.
- 3 Se le parti non possono accordarsi, spetta all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 di decidere, udito il parere del tribunale arbitrale, in qual misura si debbano mantenere gli atti ai quali ha partecipato l' arbitro sostituito.
- 4 Se il mandato del tribunale arbitrale è a scadenza, la sostituzione di uno o più arbitri non muta il decorso del termine.

### **Capo quinto - PROCEDURA D' ARBITRATO**

#### **Art. 24**

##### Determinazione della procedura

- 1 La procedura d' arbitrato è stabilita per accordo delle parti, altrimenti per decisione del tribunale arbitrale.
- 2 E' riservata l' applicazione analogica della legge di procedura civile federale ove una procedura non sia stata determinata né per accordo delle parti né per decisione del tribunale arbitrale.

#### **Art. 25**

##### Diritto d' audizione

- La procedura prescelta deve rispettare in ogni caso l' uguaglianza giuridica delle parti e permettere a ciascuna:
- a) di avvalersi del diritto di essere udita e segnatamente di produrre i suoi mezzi d' azione e di difesa, di fatto o di diritto;
  - b) in ogni tempo, nel quadro di un regolare andamento della causa, di prendere visione degli atti;
  - c) di assistere ai dibattimenti orali e all' assunzione delle prove ordinati dal tribunale arbitrale;
  - d) di farsi rappresentare o assistere da un mandatario di sua scelta.

#### **Art. 26**

##### Misure provvisionali

- 1 Soltanto le Autorità giudiziarie ordinarie sono competenti a ordinare misure provvisionali.
- 2 Le parti possono tuttavia sottoporsi spontaneamente alle misure provvisionali proposte dal tribunale arbitrale.

#### **Art. 27**

##### Concorso dell' Autorità giudiziaria

- 1 Il tribunale arbitrale stesso procede all' assunzione delle prove.

2 Se l'assunzione di una prova è riservata al potere pubblico, il tribunale arbitrale può richiedere il concorso dell'Autorità giudiziaria previsto nell'articolo 3 Quest'ultima agisce conformemente al suo diritto cantonale.

#### **Art. 28**

##### Intervento e denuncia della lite

1 L'intervento e la denuncia della lite presuppongono un patto d'arbitrato concluso tra un terzo e le parti in causa.  
2 Essi richiedono inoltre il consenso del tribunale arbitrale.

#### **Art. 29**

##### Compensazione

1 Ove una parte opponga l'eccezione di compensazione richiamandosi ad un rapporto giuridico sul quale il tribunale arbitrale non può giudicare né in base al patto d'arbitrato né in base ad un accordo conseguente tra le parti, il procedimento arbitrale è sospeso ed alla parte che ha proposto l'eccezione è fissato un termine utile per far valere i suoi diritti dinanzi alla giurisdizione competente.  
2 Il procedimento è ripreso a richiesta di una parte ove il tribunale competente abbia pronunciato la sua decisione.  
3 Se il mandato del tribunale arbitrale è a scadenza, il termine non decorre durante la sospensione del procedimento arbitrale.

#### **Art. 30**

##### Anticipazione delle spese

1 Il tribunale arbitrale può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la prosecuzione del procedimento. Esso determina l'importo delle spese che ciascuna parte deve anticipare  
2 Se una parte non presta l'anticipazione che le incombe, l'altra può optare per l'anticipazione totale delle spese o per la rinuncia alla procedura arbitrale. In quest'ultimo caso le parti non sono più vincolate al patto d'arbitrato in riguardo alla controversia esistente.

## **Capo sesto - DEL LODO**

#### **Art. 31**

##### Deliberazione e pronuncia del lodo

1 Gli arbitri tutti partecipano alle deliberazioni e alle decisioni del tribunale arbitrale.  
2 Il lodo è pronunciato alla maggioranza dei voti, salvo che il patto d'arbitrato esiga voto unanime o a maggioranza qualificata (rimane riservato l'art. 11 cpv. 4).  
3 Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto applicabile, salvo che le parti, nel patto d'arbitrato, l'abbiano autorizzato a giudicare secondo equità.  
4 Il tribunale arbitrale non può aggiudicare a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta.

#### **Art. 32**

##### Lodi parziali

Se le parti non convengono altrimenti, il tribunale arbitrale può emanare le sue decisioni in più lodi.

#### **Art. 33**

##### Contenuto del lodo

1 Il lodo contiene:  
a) i nomi degli arbitri;  
b) la designazione delle parti;  
c) l'indicazione della sede del tribunale;  
d) le conclusioni delle parti o, in mancanza di ciò, la delimitazione dei punti litigiosi;  
e) l'esposizione delle condizioni di fatto, i motivi giuridici della decisione e all'uopo i considerandi d'equità, in quanto le parti non vi abbiano espressamente rinunciato;  
f) il dispositivo sul merito stesso;  
g) il dispositivo sull'importo e la ripartizione delle spese procedurali e di quelli ripetibili.  
2 Il lodo è datato ed è firmato dagli arbitri. La firma della maggioranza degli arbitri è sufficiente, ove nel lodo si osservi che la minoranza deneghi di firmare.  
3 Se il tribunale arbitrale deve procedere soltanto alla nomina degli arbitri, il capoverso 1 lettera e) del presente articolo non è applicabile.

#### **Art. 34**

##### Conciliazione delle parti

L'esistenza di una conciliazione tra le parti deve essere costatata, in forma di lodo, dal tribunale arbitrale.

#### **Art. 35**

##### Deposito e notificazione

Il tribunale arbitrale provvede al deposito del lodo presso l'Autorità giudiziaria prevista nell'articolo 3.

2 Il lodo è depositato in originale e, nel caso del capoverso 4, in un numero di copie uguale a quello delle parti in causa.

3 Ove il lodo non sia redatto in una lingua ufficiale della Confederazione svizzera, l'Autorità depositaria può esigere una traduzione certificata conforme.

All'autorità depositaria notifica il lodo alle parti e comunica loro la data delle parti possono rinunciare al deposito del lodo. Esse possono inoltre rinunciare alla sua notificazione da parte dell'Autorità giudiziaria; in tal caso la notificazione spetta al tribunale arbitrale.

### **Capo settimo - RICORSO PER NULLITÀ E REVISIONE**

#### **Art. 36**

##### I. Ricorso per nullità

Motivi:

Contro il lodo può essere interposto ricorso per nullità giudiziaria prevista nell'articolo 3, invocando che:

- a) il tribunale arbitrale non è stato costituito regolarmente;
- b) il tribunale arbitrale si è dichiarato a torto competente o incompetente;
- c) il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati deferiti o non ha pronunciato su singole conclusioni delle parti (rimane riservato l'articolo 32)
- d) è stata violata una norma imperativa di procedura, giusta l'articolo 25;
- e) il tribunale arbitrale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta;
- f) il lodo è arbitrario in quanto si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti o in quanto contiene una violazione manifesta del diritto o dell'equità;
- g) il tribunale arbitrale ha pronunciato dopo l'estinzione del suo mandato;
- h) sono state violate le disposizioni dell'articolo 33 o che il dispositivo del lodo è incomprensibile o contraddittorio;
- i) le indennità da corrispondere agli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

#### **Art. 37**

##### Termine

1 Il ricorso per nullità deve essere interposto entro trenta giorni dalla notificazione del lodo.

2 Il ricorso per nullità non è ammissibile se non dopo esaurimento di tutti i rimedi di diritto di giurisdizione arbitrale previsti nel patto d'arbitrato.

#### **Art. 38**

##### Effetto sospensivo

Il ricorso per nullità non ha effetto sospensivo. L'Autorità giudiziaria prevista nell'articolo 3 può tuttavia attribuirglielo a richiesta di una parte.

#### **Art. 39**

##### Rimando al tribunale arbitrale

L'autorità giudiziaria cui è stato interposto il ricorso per nullità può, udite le parti e stimandolo opportuno, rimandare il lodo al tribunale arbitrale e fissare a quest'ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

#### **Art. 40**

##### Pronuncia

1. Ove il lodo non sia stato rimandato al tribunale arbitrale oppure non sia stato rettificato o completato da quest'ultimo nel termine assegnatogli, l'Autorità giudiziaria pronuncia sul ricorso per nullità e, se l'ammette, annulla il lodo.

2. L'annullamento può limitarsi ad alcune parti del lodo, salvo che le altre ne dipendano.

3. Se il ricorso per nullità è fondato sull'articolo 36 lettera i), l'Autorità giudiziaria annulla soltanto la pronuncia sulle spese e fissa essa stessa l'indennità da corrispondere agli arbitri.

4. Se il lodo é annullato, i medesimi arbitri decidono di nuovo, salvo che siano ricusati per aver partecipato al primo procedimento o per altro motivo.

#### **Art. 41**

##### II. Revisione

Motivi:

La revisione può essere chiesta:

- a) quando risulta che atti dichiarati punibili dal diritto svizzero hanno influito sulla pronuncia del lodo; tali atti devono essere costatati in una sentenza penale, eccetto che nel procedimento penale non si possa giungere alla sentenza per motivazioni diverse dalla mancanza di prove;
- b) quando il lodo é stato pronunciato ignorando fatti rilevanti sorti prima del giudizio o elementi di prova di carattere decisivo che l' istante non aveva potuto fornire nel corso del procedimento.

#### **Art. 42**

##### Termine

La domanda di revisione deve essere presentata all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 entro sessanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma al più tardi entro cinque anni dalla notificazione del lodo.

#### **Art. 43**

##### Rimando al tribunale arbitrale

- 1 Se la domanda di revisione é ammessa, l' Autorità giudiziaria rimanda la causa al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.
- 2 Gli arbitri che fossero impediti sono sostituiti conformemente all' articolo 3.
- 3 Ove si debba costituire un nuovo tribunale arbitrale, gli arbitri sono designati o nominati giusta le disposizioni degli articoli 10 a 12.
- 4 In caso di rimando al tribunale arbitrale, l' articolo 16 é applicabile per analogia.

## **Capo ottavo - ESECUZIONE DEL LODO**

#### **Art. 44**

##### Dichiarazione di forza esecutiva

- 1 A richiesta di una parte, l' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3 dichiara esecutivo, come una sentenza ordinaria, il lodo che non contraddica all' articolo 5, ove:
  - a) le parti lo abbiano riconosciuto esplicitamente;
  - b) non sia stato interposto ricorso per nullità entro il termine previsto nell' articolo 37 capoverso 1;
  - c) non sia stato attribuito effetto sospensivo a un ricorso per nullità interposto in tempo utile, oppure;
  - d) un ricorso interposto per nullità sia divenuto caduco o sia stato respinto.
- 2 La dichiarazione di forza esecutiva é apposta in fine al lodo.
- 3 Il lodo non é soggetto ad esecuzione provvisoria.

## **Capo nono - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 45**

##### Procedura

- 1 I Cantoni regolano la procedura davanti all' Autorità giudiziaria prevista nell' articolo 3. Le decisioni sulla ricusazione, revocazione e sostituzione degli arbitri sono pronunciate con la procedura sommaria.
- 2 I Cantoni hanno la facoltà di delegare, in parte o interamente, la competenza prevista nell' articolo 3 lettere a-e, g a un' Autorità giudiziaria differente da quella che vi é menzionata. Se i Cantoni fanno uso di tale facoltà, le parti e gli arbitri possono nondimeno produrre validamente i loro atti davanti al tribunale cantonale superiore della giurisdizione civile ordinaria.

#### **Art. 46**

##### Effetto dell'entrata in vigore

Le disposizioni legali sull' arbitrato vigenti in un Cantone sono abrogate a contare dall' entrata in vigore del Concordato in tale Cantone. Rimane riservato l' articolo 45.

